

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE S.I.V.O.L.A. - E.T.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARLETTA BA VIA FRANCESCO
CAPACCHIONE 30

Numero REA: BA - 604022

Codice fiscale: 08097670726

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2024 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Sabrina Lattanzio

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A"

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.I.V.O.L.A. - E.T.S.

- Ente del Terzo Settore -

(COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORME DI RIFERIMENTO - MUTUALITA' PREVALENTE)

ART. 1)

E' costituita una cooperativa sociale che agirà sotto la denominazione: **"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.I.V.O.L.A. - E.T.S."**. Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519 C.C., la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

(SEDE E DURATA)

ART. 2)

La società ha sede legale in **Barletta**.
L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire uffici amministrativi, filiali, succursali e/o unità locali, non aventi carattere di sede secondaria, purché nell'ambito dello stesso comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune; viceversa, compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

ART. 3)

La società ha durata sino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)**. E' compito dell'assemblea straordinaria stabilirne un'eventuale proroga come anticiparne lo scioglimento.

(SCOPI ED OGGETTO)

ART. 4)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117 (in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n.106), non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente ed integrare i propri interventi con le istituzioni pubbliche locali e regionali, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Coopera-

Allegato "C"

al n.2.684

di Raccolta

tiva intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa, costituita e promossa da un gruppo di soci provenienti dalla comune formazione ed esperienza nel campo della clinica terapia e scienza psicologica, intende perseguire un orientamento imprenditoriale capace di coniugare i principi ed i valori etici con la necessità di promuovere, organizzare e gestire interventi e servizi che favoriscano l'accesso ai diritti di cittadinanza di tutte le persone e lo sviluppo della comunità locale, nonché teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali e allo sviluppo delle esperienze consortili.

ART. 5)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art.4 del presente Statuto, la Cooperativa - anche ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 - ha per oggetto lo sviluppo e la gestione delle seguenti attività di carattere sociosanitario, assistenziale ed educativo. In particolare la cooperativa potrà:

- 1) realizzare percorsi di tipo riabilitativo e psicoterapico multidisciplinari che prevedono la collaborazione di neuropsichiatri, psichiatri, psicoterapeuti di diversa formazione, pedagogisti, educatori, genetisti, psico-motricisti, logopedisti, e tutte le figure che sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- 2) istituire centri per la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce, centri diurni o comunità residenziali per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in soggetti nei vari momenti del ciclo di vita;
- 3) istituire un servizio di consulenza telefonica e non, al fine di fornire al pubblico le necessarie informazioni base e di orientamento per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle problematiche organiche, psichiche, relazionali e socio-ambientali ad esso correlate; 4) creare gruppi di sostegno, auto-aiuto e terapeutici;

5) realizzare incontri individuali e collettivi con i familiari degli assistiti;

6) creare interventi per la cura e la ricerca di tutte le problematiche di tipo cognitivo, relazionali, psicologiche presenti nei diversi momenti del ciclo di vita;

7) creare prestazioni e momenti ricreativi per favorire il processo di socializzazione e inclusione attraverso attività ricreative, ludiche, cineforum, attività teatrali, attività musicali e ogni altra attività che possa promuovere la socializzazione in soggetti autistici o con disagio psicosociale;

8) effettuare prestazioni anche a domicilio che possano favorire il processo riabilitativo legate allo spettro autistico;

9) effettuare attività di psicologia domiciliare per tutte le patologie che prevedono disagio o emarginazione psicosociale;

10) favorire l'integrazione scolastica attraverso interventi di formazione e informazione con il corpo docente, operatori scolastici e familiari;

11) realizzazione di progetti di formazione e prevenzione in materia di salute psico-fisica, di emarginazione o di disagio psicosociale;

12) organizzazione di gruppi di sostegno per il trattamento di patologie di natura psico-fisica;

13) effettuare campagne di educazione sanitaria al fine di prevenire patologie e disagi di varia natura compresenti nei disturbi dello spettro autistico e delle diverse patologie psicologiche;

14) realizzazione di programmi di ricerca, con prospettive di progresso nel campo della diagnosi, prevenzione e cura, al fine di rendere possibile e migliorare la realizzazione degli scopi istituzionali della Cooperativa;

15) promuovere la diffusione a livello regionale e nazionale della Cooperativa medesima e dell'attività svolta, anche mediante diffusione di materiale scientifico ed informativo di inerenza, nel rispetto dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

16) stabilire rapporti organici con le università e con ogni altro organo, ente o associazione scientifica avente analoghe finalità;

17) organizzare corsi, seminari, convegni ed ogni altra iniziativa per informare sulle nuove acquisizioni scientifiche e su nuove prospettive di ricerca, nonché per indurre collegamenti tra la Cooperativa e le Istituzioni Scientifiche nazionali ed internazionali, al fine di agevolare e migliorare la realizzazione dello scopo istituzionale dell'Ente;

18) istituire centri di accoglienza e residenziali per soggetti in stato di disagio o emarginazione psico-sociale.

In maniera strumentale al conseguimento del suddetto oggetto sociale, la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, purché non nei confronti del pubbli-

co e finanziarie, compreso il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie di ogni genere, anche reali, nonché qualsiasi altra operazione che sia ritenuta necessaria od anche soltanto opportuna o utile per il conseguimento, anche indiretto, dello scopo sociale. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali. Altresì, la Cooperativa potrà partecipare a bandi e assumere appalti da Enti Pubblici e/o privati, come anche stipulare accordi e convezioni con Regioni, Provincie, Comuni e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale e/o europeo purché nel rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale. Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od altri enti economici e non, comprese le associazioni anche non riconosciute, sempreché ciò sia ritenuto strumentale per il perseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle norme di legge in materia di cooperative sociali. Potrà, inoltre, fare adesione e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito; nonché favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei. All'occorrenza, la Cooperativa potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Cooperativa; la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale.

Tutte le suddette attività saranno esercitate con le dovute autorizzazioni e le eventuali necessarie iscrizioni in albi o registri - nonché con esclusione di quei servizi riservati alle categorie protette.

(SOCI e PERSONALE)

ART. 6)

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre; se successivamente alla costituzione il numero dei soci dovesse divenire inferiore, esso deve esser integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del C.C.. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è tas-

sativamente ed esclusivamente limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 7)

Possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere direttamente, per capacità effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione professionale, nel miglior modo possibile, alla realizzazione degli scopi sociali, esplicando attività lavorativa e/o partecipando attivamente alla gestione mutualistica della società. Possono essere ammessi alla società, con valutazione dell'organo amministrativo, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

ART. 8)

Nella cooperativa potranno essere presenti le seguenti categorie di soci:

- a) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendone un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) soci volontari, in numero non superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci lavoratori, che prestano la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà e gratuitamente; le suddette qualifiche dovranno essere riportate distintamente sul Libro dei Soci tenuto dalla società a norma di legge.

ART. 9)

In aggiunta all'apporto lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di personale esterno con cui potrà instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente, professionale, di collaborazione in genere o quant'altro lecitamente previsto.

ART. 10)

Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo amministrativo, è fatto divieto ai soci di far parte, come di svolgere attività lavorativa a favore, di altre cooperative, società od altri terzi che perseguano attività affini o comunque concorrenti con la cooperativa. A tal fine dovrà pervenire all'organo amministrativo apposita richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o anche telegramma, al quale lo stesso darà risposta, con medesimo mezzo, entro sessanta giorni dal ricevimento. In ogni caso, l'organo amministrativo può consentire il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e/o collegate.

ART. 11)

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società ed i suoi organi è quello risultante dal Libro dei Soci; i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente, all'organo amministrativo, ogni variazione dei dati comunicati alla società in occasione del loro ingresso o della costituzione della stessa e risultanti da apposite annotazioni sul Libro dei Soci.

(AMMISSIONE)

ART. 12)

Chi desidera far parte della compagine societaria deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'attività esercitata anche in relazione ai requisiti richiesti dal presente statuto;

c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;

d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;

e) quant'altro l'organo amministrativo riterrà necessario conoscere ai fini dell'ammissione;

f) l'impegno a versare la quota sottoscritta entro il termine che sarà comunicato dall'organo amministrativo oltre l'eventuale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dello stesso organo amministrativo;

g) la dichiarazione di accettare espressamente e di volersi scrupolosamente attenere al presente statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali;

h) l'impegno ad effettuare le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché ad assumere un comportamento irreprensibile in seno alla società;

i) l'impegno a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o dai regolamenti aziendali in essere.

ART. 13)

Le richieste di ammissione saranno valutate dall'organo di amministrazione che in particolare dovrà determinare, in capo a coloro che desiderano far parte della società, l'esistenza dei requisiti come anche l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto; a tal scopo, ai sensi di quanto stabilito al punto e) del precedente articolo statutario, potranno essere richieste ulteriori informazioni. In ogni caso, l'organo amministrativo dovrà valutare che l'eventuale ammissione di nuovi soci cooperatori sia coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci già facenti parte della compagine societaria e compatibile con le strategie imprenditoriali della cooperativa medesima. Sull'accoglimento della domanda, sarà cura dell'organo amministrativo darne notizia all'interessato comunicando le modalità ed i termini entro il quale effettuare i versamenti di cui alla lettera f) del precedente articolo; se i versamenti di cui prima non sono effettuati con il rispetto delle modalità e dei termini prescritti, la delibera di ammissione deve intendersi inefficace a tutti gli effetti. Sarà cura dell'organo amministrativo

annotare l'eventuale ingresso di nuovi soci sull'apposito Libro dei Soci tenuto a norma di legge. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno nel termine di sessanta giorni dal ricevimento chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea sociale, il tutto secondo quanto disciplinato dall'art. 2528 C.C. al quale si fa espresso rinvio per quanto non diversamente specificato. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

(RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE)

ART. 14)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte.

ART. 15)

Oltre che nei casi previsti per legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano indirizzata all'organo di amministrazione. Sarà cura di quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla comunicazione, constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e, quindi, accoglierlo o rigettarlo ed in quest'ultimo caso il socio potrà fare opposizione così come previsto dall'art. 2532 del C.C. a cui si rinvia. Il recesso deve risultare da apposita annotazione nel Libro dei Soci e diventa operativo, in deroga all'ultimo comma dell'art. 2532 C.C., sia con riferimento al rapporto sociale che ai rapporti mutualistici sottostanti, come l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 16)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dalla legge;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto

e/o delle deliberazioni e dei regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali, con inadempienze che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nelle ipotesi di cui al successivo punto g);

c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;

e) che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile;

f) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, in guisa da poterla danneggiare moralmente o materialmente, oppure quando fomenta dissidi o disordini fra i soci;

g) che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società;

h) che è dichiarato interdetto o inabilitato;

i) che viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente art. 7);

j) che è in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;

k) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi societari anche per sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione, che diverrà effettiva dal momento dell'annotazione sul libro dei Soci. All'occorrenza, a discrezione dell'organo amministrativo, potrà essere concesso al socio un termine, non superiore ai quindici giorni, entro il quale dovrà presentare delle deduzioni in merito; decorso tale termine infruttuosamente o se tale deduzioni, pur pervenute nei termini, risultano essere insoddisfacenti, l'esclusione diverrà operativa con apposita annotazione della stessa sul Libro dei Soci. L'Organo Amministrativo, nel valutare le suddette ipotesi di esclusione, dovrà considerare anche l'eventualità di potenziale inserimento lavorativo di persone svantaggiate e ciò, a suo insindacabile giudizio, purché non in contrasto con gli interessi della società.

ART. 17)

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio cooperatore determina automaticamente, con la stessa decorrenza, la cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, senza obbligo di ulteriori formalità.

ART. 18)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione

devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano ai soci interessati.

ART. 19)

I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale ad essi imputabili e come risultanti dalla contabilità sociale. Ai sensi e nel rispetto in ogni caso della normativa vigente in materia, la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente aumentato per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, il tutto eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; inoltre, si esclude il diritto al rimborso del sovrapprezzo quote eventualmente versato in occasione dell'ingresso in società. Il pagamento del rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

ART. 20)

Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con i suoi eredi, sempre che questi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo. Nella domanda di cui sopra gli eredi dovranno altresì indicare chi, tra loro, assumerà la qualità di socio. In caso di mancata presentazione o di diniego della domanda gli eredi del socio deceduto hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da egli effettivamente versate, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo. In mancanza di eredi le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

ART. 21)

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, dovranno chiedere il rimborso di quanto loro spettante entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti artt. 19) e 20). Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute alla riserva ordinaria.

ART. 22)

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rappor-

to associativo, si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

(TRATTAMENTI ECONOMICI DEI SOCI COOPERATORI)

ART. 23)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", per la quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della cooperativa stessa la prestazione di lavoro del socio e la relativa retribuzione sono disciplinate da apposito Regolamento Interno che dovrà contenere quanto previsto dalla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni alla medesima. Il regolamento redatto dall'organo amministrativo è approvato dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

(PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE)

ART. 24)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge, formato da un numero illimitato di quote ciascuna dal valore nominale non inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata dalla quota di avanzi di gestione accantonata ai sensi di legge e di statuto e con le quote sociali eventualmente non rimborsate, ai sensi di legge e di statuto, ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da qualsiasi altro eventuale fondo o posta di riserva, anche straordinaria, purché il relativo accantonamento non contrasti con i fini mutualistici della società.

Tutte le riserve previste dal presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili", ai sensi di legge, con esclusione tassativa della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento, fatta, comunque, salva la previsione dell'art. 2545/ter in relazione alla copertura di perdite, per la cui modalità si rinvia allo stesso.

ART. 25)

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri, anche se soci, con effetto verso la cooperativa, il tutto secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2530 C.C.

(ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI)

ART. 26)

Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo di Gennaio e

si chiudono il trentuno di Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio da compilarsi in conformità ai principi di legge. Se lo ritiene utile o lo richiede la legge, l'Organo Amministrativo potrà redigere una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 27)

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, al netto delle somme eventualmente riconosciute ai soci cooperatori (esclusivamente nei limiti ed ambiti di cui alla normativa applicabile al tipo sociale de quo), come trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 2545/sexies C.C. e delle altre leggi di settore vigenti e così come determinato dal successivo articolo del presente statuto; nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, l'utile netto, come sopra determinato, sarà così destinato:

- a) una quota, non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale od ordinaria;
- b) una quota, destinata alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, attualmente pari al 3% (tre per cento) e, comunque, nella misura di legge vigente e delle eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
- c) (esclusivamente nei limiti ed ambiti di cui alla normativa applicabile al tipo sociale de quo) all'erogazione di un dividendo ai soci, qualora sussistano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2545/quinquies, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, che non potrà tassativamente superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Viene, comunque, tassativamente fatta salva la misura massima idonea a consentire alla società il mantenimento dei fini mutualistici e dei requisiti della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;
- d) nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato purché nel tassativo limite massimo consentito dalle leggi vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;
- e) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

Le somme ripartibili tra i soci, potranno essere destinate, previa delibera, all'aumento gratuito del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti e sempre

nel rigoroso rispetto del limite massimo consentito dalle norme vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali.

ART. 28)

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata in via preliminare con riferimento all'entità delle retribuzioni. Il ristorno così determinato potrà essere attribuito ai soci cooperatori o mediante integrazione di tutte le retribuzioni o mediante aumento gratuito di tutte le quote di capitale sociale sottoscritte e versate, il tutto con scelta improntata alla parità di trattamento; modalità di attribuzione del ristorno differenti da socio a socio potranno essere attuate solo con il consenso unanime dei partecipanti all'assemblea riunita per tale occasione.

(ASSEMBLEA DEI SOCI)

ART. 29)

L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, le deliberazioni sono assunte con voto palese. In caso di impedimento ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di apposita procura, da conservarsi agli atti della società da parte dell'organo amministrativo.

ART. 30)

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'ordine degli argomenti da trattare e, se ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, anche la data della seconda convocazione che non può aver luogo nello stessa data fissata per la prima e non oltre trenta giorni da questa. Ciascun componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, quando costituiti, possono ottenere che il presidente del consiglio di amministrazione convochi, facendone richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, l'assemblea dei soci entro venti giorni dalla richiesta; lo

stesso diritto, da esercitarsi con le stesse modalità, spetta a tanti soci che rappresentino almeno un terzo di voti spettanti alla totalità della compagine societaria.

ART. 31)

L'assemblea è convocata mediante invio dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello previsto per la convocazione e da espletarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi ai singoli soci presso il domicilio risultante dal libro soci ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario o con qualunque mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 32)

L'assemblea è validamente convocata, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione, se è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci o sindaco unico (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 33)

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio; è fatta salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..

ART. 34)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultano tali per effetto dell'iscrizione nel libro dei soci; hanno diritto di voto solo i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

ART. 35)

Si stabilisce che l'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti attribuibili alla totalità dei soci.

ART. 36)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci. Sarà cura del Presidente, a proprio giudizio, far apporre apposita firma di presenza a tutti gli intervenuti in assemblea, al momento di avvio della stessa, su un apposito foglio o su di un registro all'uopo predisposto che, come il precedente, non dovrà essere sottoposto a particolari formalità. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, salvo

non venga redatto da Notaio, nel qual caso dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente.

ART. 37)

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio della società e sul riparto degli utili (esclusivamente nei limiti ed ambiti di cui alla normativa applicabile al tipo sociale de quo); provvede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne determina il compenso e su quant'altro di sua competenza per legge o per statuto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate per legge o per statuto, con particolare riferimento:

a) alle modifiche dall'atto costitutivo e del presente statuto;

b) alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

c) sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) all'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 C.C., così come predisposti dall'organo amministrativo per la disciplina dei rapporti tra società e soci ai sensi di legge e di statuto;

e) su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla legge la redazione del verbale da parte di un notaio.

(AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE)

ART. 38)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, scelti esclusivamente tra i soci e nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea così come indicato dai successivi articoli.

ART. 39)

La nomina, come la composizione nel numero, degli Amministratori spetta all'Assemblea. L'Organo Amministrativo durerà in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e potrà anche essere nominato a tempo indeterminato. Gli Amministratori possono essere rieletti e sono esentati dal prestare cauzione.

ART. 40)

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati specificandone esattamente poteri e mansioni; in tal caso, semprecché la delega conferita abbia validità per almeno un anno e sia inerente il compimento di incarichi specifici che non riguardino la totalità delle mansioni proprie del consiglio di amministrazione, lo stesso può determinarne i compensi. Non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono

sui rapporti mutualistici con i soci. Gli Amministratori Delegati potranno esercitare disgiuntamente i poteri loro conferiti. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 41)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale (se costituito) con l'indicazione delle materie da discutere. Lo stesso Consiglio nomina, di volta in volta, un Segretario scelto fra i suoi membri.

ART. 42)

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma da spedirsi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi o Sindaco Unico (se nominati). In casi di particolare ed inderogabile urgenza, la convocazione avviene con telegrammi da spedirsi in modo che i destinatari della convocazione siano avvisati almeno un giorno prima della seduta. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica (se nominati).

ART. 43)

Le adunanze del consiglio di amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dall'amministratore più anziano di età. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli amministratori in carica. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del Segretario e, a giudizio insindacabile del Presidente da esprimersi di volta in volta, anche da parte degli altri partecipanti compresi i sindaci (quando nominati). Le votazioni del consiglio di amministrazione sono palesi.

ART. 44)

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta. In particolare sono ad essi attribuite tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto, in via puramente e-

semplificativa e non esaustiva, la facoltà di procedere ad

acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di concorrere a gare di appalto licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di procedere alla partecipazione ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso le banche od altri Uffici sia pubblici che privati, di consentire costituzioni, surroghe, cancellazioni, rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni genere, di esonerare i Conservatori dei registri Immobiliari e di ogni altro Ente pubblico o privato da ogni responsabilità.

ART. 45)

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società sia nei confronti di terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 46)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e sovrintende l'andamento della Società ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, il Presidente propone al Consiglio la nomina, il trattamento economico e la risoluzione del rapporto con i dipendenti della Società determinandone l'organico e le mansioni.

ART. 47)

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina di consulenti, direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, come anche la determinazione dei relativi compensi, competenze e condizioni.

ART. 48)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta oltre al compenso, determinato da parte dell'Assemblea Ordinaria, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

ART. 49)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea, che delibererà con le maggioranze previste in sede straordinaria.

ART. 50)

I soci che non partecipano all'amministrazione della società, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 51)

Il collegio sindacale o Sindaco Unico è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2477 C.C., nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari partecipativi; al di fuori di tali casi imperativi di legge, l'assemblea dei soci avrà, comunque, facoltà di nominare un Sindaco Unico, un collegio sindacale o un revisore. Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. In tutti i casi di nomina, il collegio sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile di cui all'art. 2409/ter C.C. e deve, quindi, essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili; i sindaci devono indicare nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C., in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di S.P.A. (società per azioni), in quanto compatibili, e quindi le disposizioni di tutti gli articoli che vanno dal 2397 C.C. al 2409/sexies C.C.. Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, ove l'assemblea eserciti, ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 2477 C.C., la facoltà di nomina di un revisore, a questi saranno attribuiti gli stessi compiti prima specificati per il collegio, le stesse modalità e disciplina di riferimento, in quanto compatibili.

(SCIoglimento - CLAUSOLE MUTUALITA' PREVALENTE e VARIE)

ART. 52)

Addivenendosi allo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art.2545/duodecies, l'Assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori stabilendone anche i poteri ed i compensi.

ART. 53)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 54)

La Società può ricevere finanziamenti o anticipazioni da parte dei Soci, purché in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi in materia ed, in particolare, dal D.Lgs. 385/1993 di concerto con la delibera C.I.C.R. del 03/03/1994. Nel caso in cui si verificano anticipazioni o finanziamenti da parte dei Soci attuali o futuri della Società, tali anticipazioni o finanziamenti potranno essere effettuati indipendentemente dal rispetto del criterio di proporzionalità delle quote rispetto al capitale sociale e senza che sia necessaria apposita delibera assembleare. Tali anticipazioni o finanziamenti saranno considerati improduttivi

di interessi qualunque sia il tempo effettivo di impiego degli stessi da parte della Società. Soltanto l'Assemblea dei Soci, con specifica deliberazione, può eventualmente riconoscere o determinare l'entità e le modalità di corresponsione di interessi ai Soci anticipatori o finanziatori. Nel silenzio di una apposita deliberazione assembleare l'improduttività di interessi è assolutamente tassativa.

ART. 55)

E' vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Qualora, a seguito di modifica, lo statuto introduca la possibilità di emettere strumenti finanziari sarà vietato remunerare quelli offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Tutte le riserve obbligatorie per legge sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione fra i soci, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tutte le clausole mutualistiche del presente statuto sono tassativamente inderogabili e devono essere di fatto osservate; in ogni caso la modificazione e la soppressione delle clausole di cui al presente articolo deve essere deliberata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 56)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.
Firmato da: Vitobello Pasquale, Sabrina Lattanzio notaio (vi è l'impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.